



**DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 24 APRILE 2013**

6. INDICATORI CARICO DIDATTICO PERSONALE DOCENTE

Delibera n. 4

Il Nucleo,

- vista le Delibere del Senato Accademico n. 134 dell'11/06/2008 e del 15/12/2011;
- vista la L. n. 240 del 30/12/2010 (legge Gelmini), art. 6 comma 4 e comma 7 e art. 24;
- considerato l'art. 17 comma 1 lettera d) dello Statuto dell'Università di Firenze adottato con Decreto rettorale, 6 aprile 2012, n. 329 – prot. n. 25730;
- considerate le delibere del Nucleo n. 8 del 22/05/2012 – allegato A e n. 17 del 18/12/2012 – allegato A;
- visto il D.M. 47/2013 del 30 Gennaio 2013 nell'allegato B;
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, adottato con Decreto Rettorale, 6 maggio 2013, n. 518 - prot. n. 32434, art. 27;
- Tenuto conto della necessità di definire in maniera puntuale le modalità di erogazione di didattica frontale;

Esprime il parere da sottoporre agli Organi di governo, riportato qui di seguito:

Tra i compiti del Nucleo l'art 17 dello Statuto dell'Università di Firenze prevede quello di “valutare il proficuo ed efficiente impiego delle risorse” [comma 1 lett.d)]; il medesimo articolo stabilisce che il Nucleo procede alle proprie valutazioni “sulla base dei criteri e delle priorità fissati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico ed il Nucleo stesso”.

Lo scorso anno una valutazione del genere il Nucleo l'ha compiuta con riguardo all'impiego della docenza nell'ambito dei Corsi di studio, mediante la relazione sui carichi didattici presentata nell'ambito del procedimento di attivazione dei CdS e successivamente aggiornata fino al 16 novembre 2012. In tale occasione, i criteri da applicare il Nucleo li ha ricavati da una serie di decisioni che gli organi accademici avevano preso già da tempo. Questi criteri richiedono oggi di essere aggiornati ed integrati. L'aggiornamento è reso necessario dalla modifica del quadro normativo che ha diversamente disciplinato l'assetto organizzativo degli Atenei e le qualifiche professionali di chi vi opera. L'integrazione è resa necessaria dall'esperienza maturata lo scorso anno con la relazione sui carichi didattici della docenza, sulla quale sono intervenuti, con richieste di chiarimenti ma anche con obiezioni metodologiche, molti docenti: le critiche ricorrenti, niente affatto infondate, hanno riguardato l'inadeguatezza del risolvere la valutazione dei carichi didattici prendendo in considerazione soltanto l'attività didattica frontale e misurandola mediante la trasformazione in ore dei CFU attribuiti al singolo insegnamento.

In considerazione di tutto ciò, il Nucleo ritiene che, per poter valutare il modo in cui è impiegata la docenza nelle attività didattiche, è necessario disporre di adeguati parametri di riferimento e che, a tal fine, è opportuno che gli organi accademici si esprimano sulle questioni di seguito illustrate.

Il Senato accademico, nella seduta dell'11 giugno 2008, ha deliberato che nel computo delle ore di didattica frontale l'impegno del docente deve essere accresciuto del 50% in tre ipotesi:

- a) che l'insegnamento sia erogato in lingua straniera per CdS non di lingua
- b) che l'insegnamento sia erogato in CdS attivati in sedi decentrate
- c) che il docente ricopra nell'Università di Firenze cariche istituzionali di Preside, Pro-Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di CdS o rappresentante di area in Senato accademico.

Il tempo trascorso da tale decisione rende opportuno che gli organi accademici valutino se confermare o meno i criteri sub a) e b), anche considerando che l'attuale politica di Ateneo non appare più propensa come un tempo ad incentivare il decentramento territoriale delle attività didattiche.

Sicuramente da ridefinire è, invece, il criterio sub c) in considerazione del diverso assetto organizzativo dell'Ateneo e tenuto conto che, a differenza di quanto avveniva precedentemente, è prevista l'eventualità che più cariche istituzionali siano cumulate dal medesimo docente (ad esempio, soltanto alcuni e non tutti i Direttori di Dipartimento sono anche componenti del Senato accademico, per cui, siccome la carica di Direttore non comprende la partecipazione al Senato, ricorre la possibilità di un vero e proprio cumulo di cariche).

Inoltre andrebbe valutata l'opportunità di differenziare l'alleggerimento di impegno didattico in relazione alla maggiore o minore gravosità delle cariche istituzionali, invece che considerarle, a questo fine, assolutamente equivalenti.

Una possibile soluzione potrebbe essere di prevedere un minore impegno didattico per le cariche istituzionali di cui alla prima colonna della tabella n.1 (si veda l'allegato), ordinate secondo un supposto ordine di impegno; di quantificare tale impegno in termini di riduzione rispetto all'impegno normale (seconda colonna) e di prevedere una ulteriore riduzione nel caso di cumulo con altre cariche (terza colonna).

L'art 6 comma 4 della L. 2010 n. 240 consente di affidare ai ricercatori a tempo indeterminato "corsi e moduli curricolari" e stabilisce che ad essi le Università riconoscano, nei limiti delle disponibilità di bilancio, una retribuzione aggiuntiva. In attuazione di tale norma, l'Università di Firenze ha adottato apposito regolamento per disciplinare l'attribuzione di questa retribuzione aggiuntiva, in esso è stabilito che:

- a) i corsi e moduli curricolari in questione devono essere svolti in CdS triennali, magistrali o a ciclo unico
- b) condizione per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva (ma evidentemente anche per l'affidamento dell'insegnamento) è che i docenti del SSD cui afferisce l'insegnamento oggetto di affidamento svolgano complessivamente una quantità di ore di didattica frontale almeno corrispondente a quella minima a cui sono tenuti
- c) le ore di didattica che possono essere retribuite (e quindi anche affidate) a ciascun ricercatore a tempo indeterminato non possono superare le 90.

Accanto alla figura dei ricercatori a tempo indeterminato, che costituisce un ruolo ormai ad esaurimento, sono stati introdotti i ricercatori a tempo determinato, prima dall'art 1 comma 14 della l. 2005, n.230 (legge Moratti) e poi dall'art 24 della l. 2010 n.240 (legge Gelmini). La prima delle due leggi prevede, tra i compiti del ricercatore, soltanto didattica integrativa, mentre la seconda parla sia di didattica integrativa che di didattica, lasciando così intendere che questa seconda

consiste nello svolgimento di didattica frontale a seguito dell'affidamento di insegnamento curricolare.

Per quanto a fronte di tutto ciò appaia ineludibile una nuova disciplina della materia da parte dell'Ateneo, si rende necessario, ai fini che interessano in questa sede, che gli organi di governo definiscano tre questioni di fondo, senza chiarezza sulle quali il Nucleo non dispone dei criteri per valutare l'efficiente impiego della docenza:

- a) se l'attività didattica frontale dei ricercatori può essere svolta anche nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca, tenuto conto che il Senato Accademico, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha assimilato, limitatamente ai professori, la didattica frontale svolta nei dottorati e nelle scuole di specializzazione a quella esercitata nei CdS
- b) quale limite massimo di ore di didattica frontale può essere affidata ai ricercatori
- c) se rimane la condizione che, per affidare didattica frontale ai ricercatori, è necessario che i docenti del SSD cui afferisce l'insegnamento oggetto di affidamento svolgano complessivamente una quantità di ore di didattica frontale almeno corrispondente a quella minima a cui sono tenuti
- d) infine, se il regime delle tre figure di ricercatori debba essere, su queste questioni, identico oppure debba, ed in che modo, differenziarsi.

Ricorrente obiezione, mossa alla relazione presentata lo scorso anno dal Nucleo sui carichi didattici, è stata che è troppo limitativo prendere in considerazione soltanto la didattica frontale senza tener conto di altre attività che concorrono a costituire l'impegno didattico dei docenti. In particolare è stata segnalata l'esigenza di ponderare il diverso peso degli insegnamenti in relazione al numero degli studenti, in quanto ciò comporta un differente impegno di ore di esami e di ricevimento studenti. Altro rilievo ha riguardato la necessità di tener conto del numero di tesi di laurea seguite da ciascun docente e di ponderarle a seconda si tratti di tesi della triennale e della magistrale. Il Nucleo ritiene che sia opportuno dare seguito a queste obiezioni, perché altrimenti vi è il rischio che le sue valutazioni siano giudicate inadeguate e, per ciò stesso, incapaci di suscitare decisioni migliori.

La soluzione potrebbe essere di mantenere in 90 ore (60 per i docenti a tempo definito) il limite minimo inderogabile di didattica frontale per ciascun docente (come deliberato dal Senato Accademico nella seduta dell'11 giugno 2008) ed il limite massimo inderogabile in 180 ore, ma di stabilire in 120 ore (80 per chi è a tempo definito) le ore normali di didattica frontale (tenuto conto che la stessa delibera del Senato Accademico stabilisce la possibilità di una retribuzione aggiuntiva oltre le 120 ore; mentre il DM 47/2013 del 30 Gennaio 2013 nell'allegato B trattando della sostenibilità della didattica individua in 120 il numero di ore standard individuali di didattica assistita per i professori a tempo pieno, 90 ore se professori a tempo definito e 60 ore per i ricercatori) e, nel contempo, prevedere un indicatore del numero di esami erogati e tesi discusse dal SSD in rapporto ai docenti del settore stesso. In questo modo un impegno in esami e tesi superiore alla media, misurato in relazione ad esempio all'insieme dei SSD con la medesima radice, può servire a compensare un numero di ore di didattica frontale inferiore a 120 ore (ma mai, comunque, inferiori a 90) e, viceversa, una didattica frontale superiore alle 120 ore può essere compensata da un numero di tesi ed esami inferiore alla media.

Altra ricorrente obiezione ha riguardato il modo di calcolare le ore di didattica frontale ricavandole dal numero di CFU riconosciuti a ciascun insegnamento. In effetti l'unità di misura CFU riguarda l'impegno temporale che è possibile richiedere agli studenti, tanto che un CFU comprende anche un certo numero di ore di studio individuale. Mutando prospettiva, e considerando la questione dal versante della docenza, è possibile che le cose stiano in termini abbastanza diversi. Certo, ad un maggior numero di CFU lo studente ha diritto ad un maggior numero di ore di didattica frontale, che dovranno essere svolte dal docente e che quindi presterà un maggior impegno; vi può essere però il caso in cui l'insegnamento richieda che una parte della didattica frontale sia resa ad una platea più limitata di studenti (si pensi ai laboratori compresi nella didattica curriculare e comunque soggetti a copertura), per cui il rapporto CFU/ore di didattica frontale è diverso visto dalla prospettiva degli studenti o da quella del docente.

Anche su questo aspetto sarebbe opportuno che gli organi di governo fornissero alcune indicazioni, in particolare se tener conto o meno del diverso tipo di attività didattica frontale, e, in caso affermativo, sarebbe necessario stabilissero che la decisione di dividere la platea degli studenti e di reiterare le lezioni, pur rientrando nella libertà di insegnamento del docente, può essere riconosciuta nel calcolo dei carichi didattici soltanto allorché ricorrano di determinate condizioni, indicate dagli organi di governo ed accertate dal Consiglio di CdS.